

Gli effetti della scelta del governo di rinviare a maggio il dlgs sulla certezza del diritto

La voluntary rischia il fallo

Salta il coordinamento con il raddoppio dei termini

DI VINCENZO J. CAVALLARO

Lo slittamento nell'approvazione del decreto legislativo sulla certezza del diritto annunciata mercoledì dal governo (si veda *ItaliaOggi* ieri) ha un impatto immediato sulla voluntary disclosure e rischia di ritardare l'effetto dell'accordo con la Svizzera. Molti contribuenti potrebbero infatti decidere di attendere l'approvazione di tale decreto prima di presentare la domanda di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Sulla base della legge delega fiscale, il decreto deve ridefinire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in caso di reati tributari, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza dell'effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, entro i termini ordinari di decadenza dell'azione accertatrice. L'incidenza di

tale ritardo sulla procedura di voluntary disclosure è molto chiara: a legislazione vigente, il superamento di una soglia di punibilità di un reato tributario per una annualità colpita da decadenza dell'azione accertatrice (es il 2008) permetterebbe all'Agenzia delle entrate di invocare termini di accertamento raddoppiati. E questo anche se il paese dove gli attivi sono stati detenuti è white list o è un paese ex black list poi divenuto collaborativo. La mancata approvazione del decreto sulla certezza del diritto rischia dunque di vanificare o quantomeno di ritardare gli effetti dell'accordo che la Svizzera si accinge a chiudere con l'Italia in materia di scambio di informazioni a domanda. I termini ordinari di accertamento a legislazione vigente sono infatti raddoppiati in due casi: a) per le violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal dlgs 10

marzo 2000, n. 74; b) nel caso di accertamento basato sulla «presunzione» di cui all'art. 12 del dl n. 78/2009, secondo cui le attività finanziarie e patrimoniali estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. La firma dell'accordo con la Svizzera, permette la non applicazione nella procedura di collaborazione volontaria di tale secondo raddoppio dei termini. In carenza del decreto legislativo sulla certezza del diritto, resterebbe operativo il primo raddoppio dei termini. Il testo che era stato proposto dal governo il data 24 dicembre aveva il pregio di recuperare la ratio del raddoppio dei termini in caso di fatti penalmente rilevanti, che è quella di dare maggior tempo all'Amministrazione finanziaria per accertare fatti particolarmente complessi.

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La compilazione del quadro RW

Quali sono i beni che devo inserire nella compilazione del quadro RW e che posso sanare attraverso la procedura di voluntary disclosure?

T.G.

Risponde Stefano Loconte

Il legislatore italiano con la normativa sul monitoraggio fiscale ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo della compilazione del quadro RW in riferimento agli investimenti detenuti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria capaci di produrre reddito estero tassabile in Italia.

Per investimenti si intendono i beni patrimoniali posseduti oltreconfine potenzialmente imponibili in Italia quali, ad esempio, gli immobili, gli oggetti preziosi, i quadri, le opere d'arte, le imbarcazioni, i beni immobili iscritti nei pubblici registri oltre a quelli che non sono iscritti ma che se detenuti in Italia dovrebbero esserlo.

Si considerano attività di natura finanziaria, invece, le attività da cui derivano redditi di capitali o redditi diversi finanziari esteri quali, ad esempio, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, i contratti derivati, i contratti finanziari esteri, i diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati, le forme di previdenza complementare assimilata o gestite da società o enti di diritto estero escluse quelle obbligatorie per legge e le attività finanziarie estere detenute in Italia senza intermediari residenti.

Comprese tra le attività estere di natura finanziaria vi sono anche le polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione, le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in paesi non collaborativi e, in particolari casi, le c.d. stock option.

Disclosure estera e interna

Aderendo alla voluntary disclosure estera è obbligatorio procedere anche all'adesione a quella interna?

F.D.

Risponde Stefano Loconte

Il soggetto che voglia sanare la propria posizione, aderendo alla procedura di collaborazione volontaria, dovrà comunicare all'Amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria non dichiarate al fisco italiano.

Inoltre, dovrà fornire tutti i documenti e le informazioni necessarie per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli e dei redditi che derivano dalla loro distruzione o utilizzazione a qualunque titolo unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili.

La mancata indicazione - anche parziale - di investimenti e attività sia estere che italiane porterà alla decadenza dalla procedura di collaborazione con la conseguente perdita dei benefici sanzionatori e penali.

Qualora il contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisca o trasmetta atti o documenti falsi, in tutto o in parte, o fornisca dati e notizie non rispondenti al vero sarà sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il soggetto autodenuciandosi dovrà rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che i dati da lui consegnati e comunicati sono rispondenti al vero.

Dunque il contribuente che vorrà regolarizzare i patrimoni esteri dovrà aderire anche alla voluntary interna per sanare eventuali patrimoni detenuti in Italia mai dichiarati al fisco.

ItaliaOggi



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

Voluntary Disclosure

Brescia, mercoledì 25 febbraio
Istituto Artigianelli, Via Piamarta 6

PROGRAMMA

- Modera** Marino Longoni, Condirettore ItaliaOggi
- Ore 14.30** Registrazione partecipanti
- Ore 15.00** Saluti
Ferruccio Oldani, Responsabile Filiale UBS Italia
Antonio Passantino, Presidente ODCEC Brescia
- Trasparenza e scambio informazioni**
Marco-Tullio Valiante, Responsabile Wealth Planning UBS
- Chi può regolarizzare e cosa**
Marco Valenti, Dottore Commercialista in Brescia
- Le procedure e i tempi per l'emersione**
Francesco Squeo, Studio Belluzzo&Partners
- Le conseguenze della Voluntary Disclosure**
Stefano Loconte, Studio Loconte&Partners
- La gestione dei capitali regolarizzati**
Marco-Tullio Valiante, Responsabile Wealth Planning UBS

Ore 17.30

Domande
Incontro valido ai fini della formazione professionale continua per i Dottori Commercialisti

Sono in programma altri incontri in altre città. Scopri dove su www.ubs.com/voluntary



In collaborazione con



Per informazioni e adesioni: Tel. 02 58.219.969 - Fax 02 58.219.452
e-mail: mfconference@class.it - voluntary.italiaoggi@class.it

I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary